DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 marzo 2011.

Aggiornamento delle territorialità di applicazione degli studi di settore.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 62-*bis* del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore, e che gli stessi siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;

Visto l'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, concernente le modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Visti i decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore relativi ad attività imprenditoriali nei settori economici delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali;

Considerata la necessità di individuare le peculiarità determinate dal luogo di svolgimento di talune attività economiche;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009 e 20 ottobre 2010;

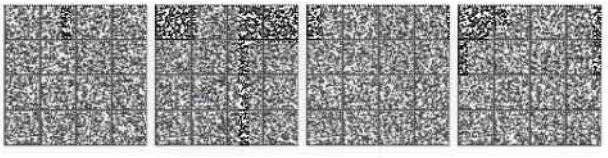

Visti i decreti 30 marzo 1999, 3 febbraio e 26 febbraio 2000, 16 febbraio e 20 marzo 2001, 18 marzo 2004, 6 marzo 2008 successivamente modificato con decreto ministeriale 19 maggio 2009, 7 luglio 2009 e 12 marzo 2010, concernenti l'individuazione delle aree territoriali omogenee in relazione alle quali differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto l'articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale;

Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto legge del 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con la legge n. 25 del 26 febbraio 2010, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 22 dicembre 2010 in relazione agli studi di settore applicabili a decorrere dal periodo di imposta 2010;

Decreta:

Articolo 1

(Individuazione di indicatori territoriali)

1. Sono individuati specifici indicatori territoriali in relazione ai quali differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica. La metodologia seguita per individuare tali indicatori viene riportata nei seguenti allegati:

- Allegato 1, per la territorialità del livello dei canoni di locazione residenziale;
- Allegato 2, per la territorialità del livello delle retribuzioni degli intermediari del commercio su base regionale.

2. Le territorialità di cui al comma precedente sono applicabili a decorrere dal periodo di imposta 2010.

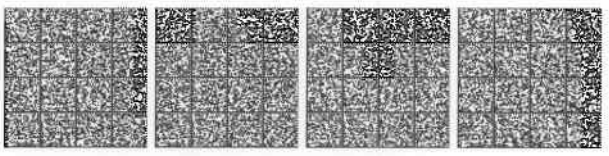

Articolo 2

(Modificazioni al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008)

1. Al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008 è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 5

(*Utilizzo dei risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore per le società cooperative a mutualità prevalente e per i soggetti che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali*)

1. Nei confronti delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile, i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, non possono essere utilizzati per l'azione di accertamento, di cui all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai soggetti individuati dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

3. Nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010."

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2011
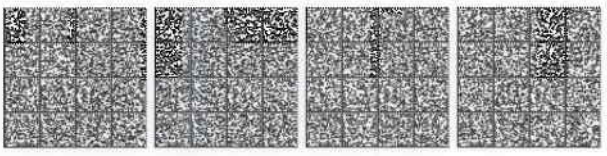
Il Ministro: TREMONTI